

Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1.

Disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'E.S.A.V., di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale dell'E.S.A.V., proveniente dall'Ente nazionale per le tre Venezie e dall'Ente Delta Padano a' sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea soppresso con legge regionale del Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, C.P.D.E.L., e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, I.N.A.D.E.L.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale di cui al comma precedente, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.

Art. 2

1. È fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, I.N.P.S., esercitata dal personale di cui al precedente art. 1, entro il 27 febbraio 1989, a' sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 gennaio 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 ottobre 1989, n. 56/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 1989, dove ha acquisito il n. 532 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 9 novembre 1989;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Felice Dal Sasso, ha esaminato e approvato all'unanimità, il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 novembre 1989, n. 5427;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 dicembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 gennaio 1990, n. 15194/22414/5, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
- Dipartimento per il personale.